



COMUNE DI RIPALIMOSANI

Provincia di Campobasso

Deliberazione n. 23

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica (art.33, 1° comma – Statuto Comunale)

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **cinque** del mese di **settembre** con inizio alle ore **18:20** e in continuazione, presso la Sede comunale in Viale Marconi, a seguito di regolare invito in data 01.09.2014 prot. N. 5031 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede il Sindaco Dott. DI BARTOLOMEO MICHELE, che prima dell' inizio dei lavori ha provveduto all' appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

DI BARTOLOMEO MICHELE	P	TRIVISONNO ANNAMARIA	P
GIAMPAOLO MARCO	P	CRISTOFARO CRISTIAN	P
MITRI LUCA	P	DI NOBILE GIUSEPPE	P
SABETTA CLAUDIA	P	VITANTONIO LUCIANO	A
TRIVISONNO MICHELE	P	ANGIOLINI ALESSANDRO	P
MINIELLO MILENA	P		

PRESENTI 10 ASSENTI 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa TABASSO ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000)

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dott. DI BARTOLOMEO MICHELE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. CINQUE dell'ordine del giorno.

A cura del responsabile del servizio finanziario, su proposta dell'assessore alle finanze e bilancio, è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto "Imposta unica comunale – IUC. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.", che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale:

"Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o

altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato in questa seduta;

Vista la precedente deliberazione avente ad oggetto: "Imposta unica comunale - IUC. Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014. Diminuzione aliquota", approvata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota di base:	0,91%
Aliquota prevista per l'abitazione principale (A1-A8-A9):	0,40%
Immobili ad uso produttivo categoria D:	0,91%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Ritenuto di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 convertito con legge 68 del 2 maggio 2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di non aumentare l'aliquota TASI dello 0,80 per mille;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9):	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50
Fabbricati rurali strumentali:	0,00
Immobili ad uso produttivo categoria D:	1,50
Altri immobili:	1,50
Aree fabbricabili :	1,50;

Ritenuto di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile, mentre il restante 70 % è a carico del possessore;

Stimato in € 422.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza, polizia locale;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o servizi cultura e sport;
- o servizi socio-assistenziali ;
- o servizio Demografico;
- o tutela ambientale;
- o servizi Cimiteriali;

Visti i costi dei servizi indivisibili di seguito indicati :

SERVIZIO	COSTI TOTALI
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 141.000,00
2 SICUREZZA - polizia locale	€. 30.000,00
3 MANUTENZIONE STRADE	€. 35.938,00

4 MANUTENZIONE DEL VERDE	€. 14.904,00
5 SERVIZI CULTURA E SPORT	€. 44.823,00
7 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€. 106.922,00
8 SERVIZIO DEMOGRAFICO	€. 33.692,00
9 TUTELA AMBIENTALE	€. 38.138,00
10 SERVIZI CIMITERIALI	€. 14.665,00
TOTALE	€. 460.082,00

a fronte di un gettito di €. 422.000,00 (copertura 91,72.%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

– il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n.267/2000;

– il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

– il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.;

Viste:

– la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

– la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9):	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50
Fabbricati rurali strumentali:	0,00
Immobili ad uso produttivo categoria D:	1,50
Altri immobili:	1,50
Aree fabbricabili :	1,50

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge n.68 del 2 maggio 2014;

3) di dare atto che , nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile, il restante 70 % è a carico del possessore;

4) di stimare in €. 422.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

5) di stabilire in €. 460.082,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, negli importi di seguito indicati:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 141.000,00
2 SICUREZZA – polizia locale	€. 30.000,00
3 MANUTENZIONE STRADE	€. 35.938,00
4 MANUTENZIONE DEL VERDE	€. 14.904,00
5 SERVIZI CULTURA E SPORT	€. 44.823,00
7 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€. 106.922,00
8 SERVIZIO DEMOGRAFICO	€. 33.692,00
9 TUTELA AMBIENTALE	€. 38.138,00
10 SERVIZI CIMITERIALI	€. 14.665,00
TOTALE	€. 460.082,00;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.”

–

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

DATO ATTO della trattazione unificata della presente proposta di deliberazione con il precedente punto all'OdG avente ad oggetto: *"Imposta unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento"*;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati;

PRESO ATTO del parere favorevole del revisore dei conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza nel merito;

ESPERITA, su invito del Presidente, la votazione per alzata di mano sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

- consiglieri presenti e votanti n. 10, - voti favorevoli n. 10;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto:

"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) . APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014;

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza a provvedere così come proposto, con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI RIPALIMOSANI
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000
(Testo unico delle leggi sugli ordinamento degli Enti Locali)

Oggetto:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio esprime parere Favorevole

Ripalimosani, 19-08-14

Il Responsabile del Servizio
f.to TOTARO GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio esprime parere Favorevole

Ripalimosani, 19-08-14

Il Responsabile del Servizio
f.to TOTARO GIOVANNI

COMUNE DI RIPALIMOSANI	
Provincia di Campobasso	
DATA	
04 SET. 2014	
N. 5097	Prot. Cat.

COMUNE DI RIPALIMOSANI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Viale Marconi n°4 – 86025 Ripalimosani (CB)
Tel. 0874 390958 – fax 0874 39736

ORGANO DI REVISIONE

Dott. Giulio Berchicci

Oggetto: IUC imposta unica comunale - approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.

In data odierna, l'Organo di Revisione ha esaminato la proposta di deliberazione consiliare n°25 del 19/08/2014 avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014, per esprimere il proprio parere in merito alla sua approvazione;

L'Organo di Revisione,

- visti gli atti predisposti, dagli Uffici competenti ed in particolar modo dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla proposta di deliberazione di cui in oggetto;
- visto l'art. 239, del D. Lgs. n°267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n°174;
- visto lo statuto e il regolamento di contabilità;


esprime

PARERE FAVOREVOLE all'adozione della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Campobasso, 01/09/2014

L'Organo di Revisione

Dott. Giulio Berchicci



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to DI BARTOLOMEO MICHELE

Il Segretario Comunale
f.to TABASSO ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

N. 532 Reg. public. _____

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune il giorno 06-09-2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Ripalimosani, 06-09-14

Il Messo Comunale
f.to Sig.ra SABETTA ANTONIETTA

Il Segretario Comunale
f.to TABASSO ANTONELLA

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Ripalimosani, 06-09-14



Il Segretario Comunale
TABASSO ANTONELLA

Antonella Tabasso

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 06-09-2014 al 20-09-2014 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi

Ripalimosani,

Il Segretario Comunale
f.to TABASSO ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-2014 :

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000)
- Poiché decorsi 10 (dieci) giorni della sua pubblicazione (art. 134, 3 comma, del D.Lgs n. 267/2000)

Ripalimosani, 06-09-2014

Il Segretario Comunale
f.to TABASSO ANTONELLA